## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO (ART.193 D.LGS. 267/2000)

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, il revisore, nominato con atto consigliare n. 39 del 29 novembre 2014

ANALIZZATA la relazione predisposta dal Servizio Finanziario;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 69 del 10 dicembre 2015 "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) triennio 2016-2018;
- Consiglio Comunale n.16 del 30 marzo 2017 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019;
- Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2017, con la quale veniva approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016;
- Giunta Comunale n. 40 del 19 aprile 2017 "Approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per il 2017";

## PRESO ATTO, a seguito di attenta analisi:

- che non sono allo stato riscontrabili elementi di squilibrio in relazione alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento degli investimenti;
- dell'assenza di elementi cognitivi in ordine all'esistenza di debiti fuori bilancio da ripianare entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 194 del citato D.Lgs. n. 267/2000, come da attestazioni, agli atti, dei responsabili di settore;
- che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, ha evidenziato un avanzo di amministrazione pari ad € 184.694,91;
- che per quanto concerne le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità, l'ente è in grado di rispettare l'obiettivo previsto dall'art. 1 comma 707, commi da 709 a 713 comma 716 e commi da 719 a 734, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RITENUTO, pertanto non ravvisarsi, per assenza di presupposti, la necessità di porre in atto interventi correttivi funzionali al ripiano di debiti fuori bilancio, di disavanzi pregressi o di situazioni di squilibrio pregiudizievoli ad un positivo risultato di amministrazione dell'esercizio in corso, osservando il riallineamento degli stanziamenti di bilancio in rapporto ad eventuali maggiori e minori entrate e/o spese, nei provvedimenti di variazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che il Responsabile del Settore Finanziario ha presentato la relazione, da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193, comma 4 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 del D.Lgs 267/2000).

Il Revisore

- Gambarotto Dott. Davide -

Dott. Comm.